

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 6

(Definizione di bosco)

- 1.** A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
- 2.** La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.
- 3.** Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- 4.** Sono assimilati a bosco:
 - a)** i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b)** le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c)** le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
- 5.** Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.